

DISTRETTO DI GHILARZA-BOSA

*Criteria per la
realizzazione del programma sperimentale
di contrasto delle povertà estreme*

INDICE

Premessa	pag. 3
PARTE I	
Art. 1 – Oggetto	pag. 4
Art. 2 – Linee d'intervento e ambito d'applicazione	pag. 4
2.1 Linea A	pag. 4
A 1. Requisiti d'ammissione	pag. 4
A 2. Modalità di presentazione delle domande	pag. 4
A 3. Sostegno economico	pag. 5
A 4. Progetto d'intervento e obblighi dei beneficiari	pag. 5
A 5. Motivi d'esclusione	pag. 6
2.2 Linea B	pag. 7
B 1. Requisiti d'ammissione	pag. 7
B 2. Modalità di presentazione delle domande	pag. 7
B 3. Sostegno economico	pag. 8
B 4. Progetto d'intervento e obblighi dei beneficiari	pag. 9
B 5. Motivi d'esclusione	pag. 9
2.3 Linea C	pag. 9
C 1. Destinatari	pag. 9
C 2. Interventi	pag. 9
C 3. Presentazione dei progetti	pag. 10
Art. 3 – Disposizioni finali	pag. 10
Art. 4 – Indici di valutazione	pag. 11
4.1 Indici di valutazione per la Linea A	pag. 11
4.2 Indici di valutazione per la Linea B	pag. 12
4.3 Note agli Indici di valutazione	pag. 13
PARTE II	
Art. 5 – Oggetto	pag. 14
Art. 6 – Condizioni per il finanziamento dei Piani individualizzati	pag. 15
Art. 7 – Finanziamenti ammessi	pag. 15
Art. 8 – Destinatari	pag. 15
Art. 9 – Procedimento	pag. 15

Premessa

I presenti criteri sono stati predisposti dall'Ufficio di PLUS, sulla base delle direttive approvate dalla Conferenza di servizi del 06.03.2009.

Con i "Criteri per la realizzazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme" si intende integrare gli interventi posti in essere dai Comuni per contrastare le povertà, con le risorse programmate nell'ambito del PLUS, attraverso l'unificazione a livello distrettuale delle tipologie d'intervento e delle relative procedure di attuazione riferite alle povertà estreme.

Si intende così anche rispondere alle istanze manifestate dai Comuni in occasione di incontri tra operatori degli stessi e dell'Ufficio di Piano, e sciogliere, per quanto possibile, alcuni dubbi interpretativi relativamente alle difficoltà di valutazione dei casi incontrate nell'attuazione della prima annualità del Programma sperimentale povertà estreme.

Il documento è stato così suddiviso:

- La prima parte recepisce la normativa regionale e apporta un sostegno operativo per la valutazione del caso sociale dei richiedenti il beneficio.

Nello specifico, il programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà - seconda annualità -, come disposto dall'art 8 comma 34 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n.3, prevede il trasferimento ai Comuni di risorse finanziarie destinate all'attuazione di interventi di sostegno economico di persone e famiglie prive di reddito, in condizioni di accertata povertà e per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.

- La seconda parte rappresenta uno strumento che consente la personalizzazione degli interventi, ponendo maggiore attenzione all'individuazione delle risorse personali e delle possibili strategie per l'uscita dall'attuale condizione di disagio dell'utente.

Per l'attuazione di questa parte è previsto il finanziamento di piani individualizzati predisposti dai Comuni del Distretto con i fondi del PLUS programmati con apposito documento in sede di Conferenza di Servizi del 19.12.2008 e inerenti gli interventi di contrasto delle povertà estreme.

Le risorse da destinare ammontano a € 56.690,40 per il Sub-Ambito di Ghilarza e € 32.235,44 per il Sub-Ambito di Bosa, per un totale di € 88.925,84.

PARTE I

Art. 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità e i criteri condivisi per le attività già avviate dai Comuni del sub-ambito 1 Ghilarza e dal sub-ambito 2 Bosa per la promozione e la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà attraverso un programma finalizzato ad assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale e lavorativo alle famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà nonché interventi di prima accoglienza alle persone senza fissa dimora.

Particolare attenzione si rivolge alla modalità di valutazione di specifiche situazioni familiari sotto diversi aspetti, quali quello reddituale, relazionale, della composizione del nucleo familiare, ecc, incontrate dagli operatori sociali nell'attuazione del programma sperimentale relativo alla prima annualità.

Art. 2 – Linee d'intervento e ambito d'applicazione

Il programma di contrasto delle povertà estreme si articola in tre linee di intervento di seguito specificate.

Linea A - Sostegno economico alle persone e alle famiglie in condizione di grave deprivazione economica

La linea d'intervento si realizza attraverso il sostegno economico e l'attivazione di percorsi personalizzati d'aiuto a favore delle famiglie e delle persone che vivono in condizione di grave deprivazione economica, sia essa duratura o temporanea.

Essa intende promuovere l'effettiva "presa in carico" delle persone in condizioni di povertà, attraverso la realizzazione di progetti personalizzati e adeguati alle rispettive necessità.

A 1. Requisiti d'ammissione

Potranno beneficiare dell'intervento di cui alla Linea A:

- i cittadini e le loro famiglie residenti in Sardegna da almeno due anni.
- le persone e le famiglie prive di reddito o con reddito insufficiente, con ISEE non superiore ad €. 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.

A 2. Modalità di presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza a seguito di avviso pubblico che indicherà i modi e i tempi.

Alla domanda di adesione al programma, necessaria per ricevere il contributo economico, l'utente deve allegare la seguente documentazione:

- certificato ISEE, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF;
- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- eventuale verbale di invalidità civile;
- eventuale decreto del Tribunale (di separazione, di affidamento, di custodia cautelare, ecc).

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e/o l'ultima dichiarazione ISEE e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo e dovrà comunque garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

L'erogazione potrà essere effettuata con cadenza mensile o in diverse soluzioni, a seguito della sottoscrizione da parte del nucleo beneficiario del progetto personalizzato.

Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate, provvedendo ad approvare una graduatoria sulla base dei punteggi stabiliti nella scheda di cui all'art. 4 del presente documento.

A 3. Sostegno economico

A parità di punteggio verrà data preferenza ai nuclei con il minor reddito; in caso di ulteriore parità la priorità verrà data sulla base dell'ordine di arrivo della richiesta al protocollo dell'ente, salvo motivata valutazione del servizio sociale.

Le seguenti tipologie familiari, per le quali si rileva statisticamente un maggiore grado di povertà ed esclusione sociale, hanno priorità all'accesso al programma:

- nucleo monogenitoriale con figli minori a carico;
- persone che vivono sole;
- nucleo familiare con 4 o più minori a carico;
- nucleo familiare con 6 o più componenti.

Il sostegno economico è stabilito:

- nella misura massima di euro 350,00 mensili;
- per un periodo non superiore a sei mesi.

A 4. Progetto d'intervento e obblighi

Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un progetto

personalizzato di aiuto predisposto dal Comune, che costituisce una presa in carico globale della persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla promozione della autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali.

L'intervento economico dovrà essere accompagnato da un'intensificazione degli interventi di carattere sociale, al fine di favorire il superamento della condizione di disagio.

Il progetto personalizzato prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un sintetico programma d'aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari che preveda impegni personali volti a favorire l'uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue capacità.

In particolare, potranno essere richiesti impegni dei beneficiari quali:

- attività lavorativa realizzata prioritariamente attraverso l'inserimento in cooperative di tipo B o in attività svolta direttamente dal Comune, come specificato dal comma 34 dell'art. 8 della L.R. 3/2008;
- attività che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze acquisite con appositi percorsi formativi finalizzati all'inclusione sociale;
- la permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo da parte dei componenti in età scolastica/formativa;
- educazione alla cura della persona, all'assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- miglioramento dell'integrazione socio-relazionale, anche attraverso l'inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato.

La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o il non rispetto degli obblighi assunti comporteranno la decadenza del beneficio.

L'assolvimento del programma da parte dell'utente è vincolante.

I beneficiari del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme, devono:

- facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
- accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia di tutela del lavoro;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma sottoscritto.

A 5. Motivi d'esclusione

Sono esclusi dal programma tutti coloro:

- la cui residenza in Sardegna è inferiore ai due anni;
- il cui ISEE superi per il 2008 €. 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
- che rifiutino la sottoscrizione del progetto personalizzato o non rispettino gli obblighi assunti;
- che effettuino le dichiarazioni false ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;

- che non presentino la documentazione prevista nel presente regolamento;

Linea B - Iniziative in favore delle famiglie numerose per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali

La linea d'intervento intende sostenere le famiglie con un significativo carico di cura in considerazione del numero dei componenti, in particolare di figli minori, o comunque di età non superiore a 25 anni, prevedendo l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali.

B 1. Requisiti d'ammissione

Possono accedere al contributo per l'abbattimento dei costi abitativi e dei servizi:

- i cittadini e le loro famiglie residenti in Sardegna da almeno due anni;
- i nuclei familiari nei quali siano presenti quattro o più figli minori o comunque di età non superiore ai 25 anni;
- i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad euro 12.000 annui.

A parità di condizioni accedono prioritariamente ai benefici del programma i nuclei familiari nei quali sono presenti anche:

- persone con disabilità;
- anziani non autosufficienti.

B 2. Modalità di presentazione delle domande

Le amministrazioni comunali provvederanno ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al programma attraverso bandi o avvisi pubblici avendo cura di diffondere l'informazione nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone potenzialmente interessate.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di residenza a seguito di avviso pubblico che indicherà i modi e i tempi.

Alla domanda di adesione al programma, necessaria per ricevere il contributo economico, l'utente deve allegare la seguente documentazione:

- certificato ISEE, riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda;
- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
- eventuale verbale di invalidità civile;
- eventuale decreto del Tribunale (di separazione, di affidamento, di custodia cautelare, ecc);
- eventuali documenti comprovanti le spese sostenute (ricevute, fatture, bonifici, ecc.) o in mancanza di queste dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi sostenuti per le spese ammesse al contributo.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e/o l'ultima dichiarazione ISEE e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d'ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo e dovrà comunque garantire l'assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.

Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione ad una graduatoria elaborata sulla base dei punteggi stabiliti nella scheda di cui all'art. 4 del presente documento.

B3. Sostegno economico

Il programma si realizza attraverso l'erogazione di un contributo economico non superiore ad euro 4.000 annui per famiglia quale parziale abbattimento degli oneri di gestione dell'abitazione e della vita familiare. La linea d'intervento è finalizzata all'abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti:

- al canone di locazione;
- all'energia elettrica;
- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; al riscaldamento; al gas di cucina;
- al consumo dell'acqua potabile;
- ai servizi ed interventi educativi quali: nidi d'infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter;
- alla frequenza di attività sportive;
- alla partecipazione ad iniziative culturali e di studio;
- alla partecipazione ad attività extrascolastiche.

Questa linea di intervento è cumulabile con il sostegno economico e progetti personalizzati d'aiuto - Linea d'intervento A - a favore delle famiglie e delle persone che vivono condizione di grave deprivazione economica.

Pertanto, qualora si rilevi, all'atto della presentazione della richiesta d'intervento, un reddito ISEE non superiore ad euro 4.500 annui, procederà d'ufficio all'assegnazione anche delle risorse disponibili nella linea d'intervento riferita al sostegno economico a favore delle persone in condizioni di povertà, senza richiedere ulteriore documentazione. Per le famiglie che si trovano in queste condizioni economiche è necessario predisporre un progetto personalizzato d'aiuto.

B 4. Progetto d'intervento e obblighi dei beneficiari

Per accedere ai contributi economici della linea B non è necessario

sottoscrivere un progetto di aiuto.

Il progetto di aiuto dovrà invece essere sottoscritto, come indicato nella parte B 3 del regolamento, qualora le famiglie beneficiarie del sostegno economico della Linea B, beneficino anche del sostegno economico della Linea A.

B 5. Motivi d'esclusione

Sono esclusi dal programma tutti coloro:

- la cui residenza in Sardegna è inferiore ai due anni;
- il cui ISEE superi per il 2008 €. 12.000,00 annui;
- che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto da parte del Servizio sociale comunale per i nuclei beneficiari degli interventi di entrambe le linee d'intervento;
- che non presentino la documentazione prevista nel presente documento.

Linea C - Programma "né di freddo, né di fame"

C 1. Destinatari

Il programma sperimentale "Né di freddo, né di fame" è fortemente orientato in favore delle persone che più di altre vivono in condizioni di povertà estrema: le persone senza fissa dimora la cui precarietà si accompagna a problemi psichici, a dipendenze patologiche o a gravi malattie cronico-degenerative; le famiglie o le persone che vivono sole, prive di reddito e la cui condizione è aggravata dall'assenza di relazioni significative; gli immigrati che vivono condizioni di abbandono e di isolamento sociale e che manifestano difficoltà di inserimento nella comunità.

C 2. Interventi

Il programma finanzia, pertanto, azioni rivolte esclusivamente a favore di famiglie, persone o gruppi di persone interessate da povertà estrema, con problematiche che si concretizzano con la mancanza di beni primari come il cibo, l'abitazione, il vestiario e in condizioni di isolamento relazionale.

In particolare si finanziano prioritariamente progetti che prevedano:

- interventi di prima accoglienza e di riparo notturno;
- il potenziamento di servizi mensa, borse viveri o aiuti alimentari;
- l'attivazione di unità itineranti finalizzate a contattare le persone e i gruppi che necessitano di interventi urgenti di assistenza sociale, anche attraverso la distribuzione di generi alimentari e di vestiario.
- interventi di orientamento e di accompagnamento ai servizi sanitari e sociali;
- sperimentazioni di iniziative di aiuto legale prestato da avvocati volontari e finalizzato alla tutela legale dei diritti della persona in condizione di povertà estrema.

C 3. Presentazione dei progetti

I progetti devono essere presentati alla Regione dai Comuni associati dell'intero ambito distrettuale attraverso l'Ente gestore dei servizi associati del PLUS, avvalendosi dell' Ufficio di Piano.

Per la definizione delle iniziative da proporre i Comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 22 della LR 23/2005, invitando i soggetti sociali solidali attivi nel territorio a predisporre progetti di intervento.

Art. 3 – Disposizioni finali

I redditi da lavoro e gli altri benefici economici eventualmente acquisiti all'interno del percorso di inserimento sociale non incidono sull'entità del sostegno economico definito sino alla conclusione degli interventi di cui alla Linea A e alla Linea B, se costituiscono entrate temporanee o occasionali, intendendo per "temporanee e occasionali" solo i rapporti di lavoro part-time o a tempo pieno fino a tre mesi.

Ossia in quest'ultimo caso, il beneficio potrà essere sospeso per il periodo uguale al periodo lavorativo e ripreso successivamente.

L'avvio di nuovi rapporti di lavoro superiori a tre mesi, comporta invece l'uscita dal programma d'inserimento.

I costi relativi all'organizzazione, gestione e verifica degli interventi, inclusi quelli relativi alla predisposizione dei percorsi personalizzati e agli eventuali accertamenti sulla condizione familiare ed economica dichiarata, sono a carico delle amministrazioni comunali e possono rientrare, nei limiti del 10% della spesa complessiva, all'interno della quota di compartecipazione richiesta.

Per l'organizzazione, la gestione e la verifica degli interventi previsti nei programmi, il comune singolo o in forma associata nell'ambito del distretto Ghilarza-Bosa o dei due sub-ambiti, potrà avvalersi di cooperative sociali, associazioni e altri organismi del Terzo settore, avvalendosi della quota sopra indicata del 10% o incrementandola con fondi di diversa provenienza. A tale scopo potranno essere utilizzati i fondi PLUS programmati nella conferenza dei Servizi del 19.12.2008, ma limitatamente ai progetti personalizzati indicati nella seconda parte del presente documento.

Per le verifiche, le amministrazioni comunali potranno ricorrere alle modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.

Per quanto non previsto nel presente documento si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, degli Statuti Comunali e dei regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di

attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'entrata, si intendono modificative o integrative delle norme dello stesso regolamento anche per le annualità successive.

Il bando sarà pubblicato per l'assegnazione dei benefici contemporaneamente per le due linee d'intervento.

Gli interventi della PARTE I e della PARTE II sono cumulabili.

Art. 4 – Indici di valutazione -

Ai fini della valutazione del caso per la determinazione dei benefici previsti nelle Linee A e B, è stato attribuito un punteggio per la composizione del nucleo familiare, per la capacità reddituale, per la definizione dello stato di bisogno e per la valutazione di ulteriori indici di merito.

Il punteggio maggiormente elevato è stato attribuito alle priorità indicate nella Deliberazione regionale n. 38/9 del 8.7.2008, a seguire i nuclei familiari con diversa composizione da quella indicata nelle priorità, secondo i diversi prospetti individuati per la Linea A e per la Linea B.

4.1 Indici di valutazione per la Linea A

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	PUNTEGGIO
*Nucleo monogenitoriale con figli minori a carico	3
<ul style="list-style-type: none"> • con figli minori a carico 	+ 1 punto per ciascun minore a carico
<ul style="list-style-type: none"> • con figli di età non superiore a 25 anni a carico 	+ 0,50 punto per ciascun figlio a carico
Persone che vivono sole	2
Nucleo familiare con 4 minori a carico	4
Nucleo familiare con figli minori a carico	1 punto per ciascun minore a carico
Nucleo familiare con figli a carico, di età non superiore a 25 anni	0,50 punto per ciascun figlio a carico
Nucleo familiare con 6 o più componenti	5

ISEE (comprensivo dei redditi esenti IRPEF)		
ISEE non superiore ad € 4.500 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF	SUDDIVISIONE	PUNTEGGIO
	ISEE pari a 0	4
	ISEE da 0 a 1.500,00	3
	ISEE da 1.500,01 a 3.000,00	2
	ISEE da 3.000,01 a 4.500,00	1

Al punteggio delle categorie di appartenenza del nucleo familiare e del reddito si dovrà aggiungere il punteggio relativo a particolari situazioni da attribuire secondo i seguenti prospetti:

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Per minore presente in affidamento familiare	1
Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%	1
Per ogni persona con invalidità civile superiore dal 75% al 100%	2
Per ogni anziano (da 70 anni) che vive all'interno del nucleo	1
Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale:	da 1 a 5
<ul style="list-style-type: none"> • spese sanitarie riferibili ad una condizione di salute invalidante non certificata 	1
<ul style="list-style-type: none"> • mancanza di reti sociali e/o familiari di supporto: <ul style="list-style-type: none"> - nessun supporto: la famiglia riceve aiuto da parenti e/o amici per un numero di ore settimanali comprese tra 0 e 6 - supporto parziale: la famiglia riceve aiuto da parenti e/o amici per un numero di ore settimanali comprese tra 6 e 12 	max un 1 punto 1 0.75
<ul style="list-style-type: none"> • precarietà lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare <ul style="list-style-type: none"> - persona di età superiore ai 45 anni che non ha un lavoro o lo ha perso - mancanza di professionalità specifica spendibile nel mercato del lavoro - mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi negli ultimi tre anni <p>Qualora si presentino una o più di queste situazioni verrà assegnato un punto.</p>	1

• **situazione abitativa non adeguata alle esigenze della famiglia	2
• densità abitativa che rilevi una situazione di sovraffollamento	0.75
- difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità dell'abitazione.	0.50
- insalubrità dell'abitazione verificata dal Servizio sociale attraverso visita domiciliare	0.75
Altro (condizioni non rientranti nella presente tabella)	da 1 a 2

Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza dovrà essere sottratto il punteggio riferito alla presenza delle seguenti eventualità:

VARIE	PUNTEGGIO
Presenza di un autoveicolo di alta cilindrata immatricolato da meno di 3 anni***	-2
Presenza di un autoveicolo di media cilindrata immatricolato da meno di 3 anni***	-1
Presenza nell'abitazione di beni recentemente acquistati non di prima necessità	-1
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma "povertà estreme" nella prima annualità	-1
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o occupazione occasionale, precedente al programma "povertà estreme" della seconda annualità.	-2
Mancanza del rispetto degli impegni inseriti nel progetto d'aiuto del programma "povertà estreme" nella prima annualità	-2
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in Progetti del Servizio sociale	-1
Famiglia e/o persona a cui sono stati concessi aiuti economici e/o di sostegno sociale nell'annualità in corso	-0.25 ogni intervento attivato fino a un massimo di un punto

4.2 Indici di valutazione per la Linea B

ISEE non superiore ad €. 12.000 annui	SUDDIVISIONE	PUNTEGGIO
	ISEE pari a 0	6
	ISEE da 0 a 1.500,00	5
	ISEE da 1.500,01 a 3.000,00	4
	ISEE da 3.000,01 a 4.500,00	3
	ISEE da 4.500,01 a 9.000,00	2
	ISEE da 9.000,01 a 12.000,00	1

Al punteggio delle categorie di appartenenza del nucleo familiare e del reddito si dovrà aggiungere il punteggio relativo a particolari situazioni da attribuire secondo i seguenti prospetti:

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Nucleo monogenitoriale	2
Per minore presente in affidamento familiare	1
Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%	1
Per ogni persona con invalidità civile superiore al 75% al 100%	2
Per ogni anziano (da 65 anni) che vive all'interno del nucleo	1
Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale	da 1 a 4

Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza dovrà essere sottratto il punteggio riferito alla presenza delle seguenti eventualità:

VARIE	PUNTEGGIO
Presenza di un autoveicolo di alta cilindrata immatricolato da meno di 3 anni***	-2
Presenza di un autoveicolo di media cilindrata immatricolato da meno di 3 anni***	-1
Presenza nell'abitazione di beni recentemente acquistati non di prima necessità	-1
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma "povertà estreme" nella prima annualità	-1
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o occupazione occasionale, precedente al programma "povertà estreme" della seconda annualità.	-2
Mancanza del rispetto degli impegni inseriti nel progetto d'aiuto del programma "povertà estreme" nella prima annualità	-2
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in Progetti del Servizio sociale	-1
Famiglia e/o persona a cui sono stati concessi aiuti economici nell'annualità in corso	-0.25 ogni intervento attivato fino a un massimo di un punto

4.3 Note agli indici di valutazione

1. Le valutazioni indicate nei prospetti di cui sopra dovranno essere supportate dalla documentazione comprovante la situazione dichiarata, quale ad esempio verbali rilasciati dalla commissione per le invalidità civili, libretto di circolazione dell'autoveicolo, decreti del tribunale ecc, o, per la documentazione autocertificabile per legge, potranno essere autocertificate.

2. Nel prospetto "ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE" nella riga "Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale" possono essere incluse le diverse situazioni delle quali l'operatore sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente dagli altri, ma che risultano di difficile dimostrazione tramite documentazione.

Resta inteso che il servizio sociale di ciascun Comune potrà verificare la veridicità delle informazioni dichiarate attraverso i propri strumenti professionali (colloqui, richiesta della documentazione, visite domiciliari).

3. la valutazione della composizione del nucleo familiare deve essere riferita alla situazione di fatto.

4. * nucleo monogenitoriale: Per la definizione di nucleo monogenitoriale si fa riferimento alla Circolare n. 8/03 emanata dalla Direzione Generale dell'INPS, nella quale si considera la situazione di "genitore solo" come quella che ricorre nei seguenti casi:

- morte dell'altro genitore;
- abbandono del figlio;
- affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore;
- non riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore.

Pertanto, nei casi diversi da quelli sopra elencati, per esempio nel caso di affidamento condiviso, il nucleo familiare dovrà essere integrato con l'altro genitore, salvo che lo stesso abbia costituito un nuovo nucleo genitoriale.

Per la determinazione del reddito del nucleo monogenitoriale sarà considerato anche l'assegno di mantenimento dei figli.

5. per la definizione dell'inadeguatezza della ****situazione abitativa** sono stati considerati

- la **densità abitativa** che rilevi una situazione di **sovraffollamento**, (quando l'alloggio risulti troppo piccolo rispetto al numero dei componenti del nucleo familiare che lo occupa), e sia misurata sulla base del seguente parametro:

28 mq + 15 mq per ogni altra persona

- **difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità dell'abitazione.**

In questo caso si intende per:

- o **difficoltà di accesso all'abitazione** non saranno considerate solo le barriere architettoniche ma anche la localizzazione dell'abitazione nello spazio urbano, che in situazioni di disagio familiare può risultare discriminante (ad es. abitazioni dei centri storici spesso non facilmente raggiungibili da autoambulanze)
- o per **scarsa agibilità dell'abitazione** si valuta la struttura (ad es. una casa costruita su più piani, in presenza di minori, disabili e/o anziani, può risultare poco adatta alle esigenze della famiglia)

- **insalubrità dell'abitazione** verificata dal Servizio sociale attraverso visita domiciliare. Saranno considerati:
 - o **aspetti strutturali**: la casa risulta inabitabile, si verificano carenze manutentive, presenza di umidità e muffe;
 - o **aspetti relativi agli impianti**: impianti di riscaldamento assenti o pericolosi, impianto elettrico pericoloso, espulsione fumi e/o vapori dai fornelli;
 - o **inconvenienti igienici**: infestazioni, inagibilità dei servizi igienici.

6. ***per la determinazione della cilindrata dell'autoveicolo si fa riferimento al periodico "Quattroruote".

PARTE II

Art. 5 Oggetto

La seconda parte dei Criteri per la realizzazione del programma sperimentale di contrasto delle povertà estreme è relativa alla predisposizione di piani individualizzati da finanziare ai Comuni del Distretto, secondo quanto stabilito dal documento approvato dalla Conferenza di Servizi in data 19.12.2008.

Tale Programma prevede l'utilizzo dei fondi PLUS per interventi di contrasto delle povertà estreme ad integrazione dei servizi attuati dalle Amministrazioni comunali (Progetto Povertà estreme 2^a annualità e interventi di assistenza economica).

In particolare i Comuni possono utilizzare le risorse afferenti al PLUS per finanziare interventi a favore di persone o nuclei che, pur trovandosi in situazione di disagio economico, non rispondono ai requisiti richiesti per essere inseriti nella sperimentazione del programma regionale "Povertà estreme" (es. limite ISEE), o per i quali è importante, per situazioni di estrema gravità, assicurare la continuità dell'intervento del programma regionale "Povertà estreme" oltre i sei mesi previsti dagli indirizzi regionali.

I benefici previsti da questa parte del Regolamento sono cumulabili agli riferiti alla Linea A e alla Linea B.

Art. 6 Condizioni per il finanziamento PLUS dei piani individualizzati

La presentazione dei progetti da parte dei Comuni per il finanziamento PLUS da parte dei Comuni deve necessariamente contenere un obiettivo di valorizzazione delle risorse personali che consentano l'uscita dell'utente dalla condizione di povertà. Pertanto, i progetti si attueranno attraverso:

- Interventi di inserimento lavorativo presso Aziende, Cooperative, Artigiani, Strutture pubbliche e/o private (alternativi ai lavori di pubblica utilità)
e/o

- Interventi di formazione

Art. 7 Finanziamenti ammessi

Possano essere ammessi a finanziamento i costi da sostenere per l'attuazione degli interventi sopra indicati, quali ad esempio:

- Costi per la gestione di inserimenti lavorativi;
- Costi per il tutoraggio;
- Costi sostenuti per la formazione (iscrizione, trasporto verso le località in cui si tengono gli eventi formativi, ecc.).

Art. 8 Destinatari

Le categorie privilegiate di utenti alle quali questi interventi si rivolgono, sono quelle indicate nella programmazione già approvata dalla Conferenza dei Servizi:

- nuclei composti da una sola persona;
- nuclei monogenitoriali;
- nuclei con minori a carico.

Infatti, dall'indagine effettuata nel mese di dicembre 2008 nei comuni del Distretto, queste categorie risultano più a rischio di povertà.

L'operatore del Comune potrà comunque valutare l'opportunità di ricomprendere nei programmi anche utenti che non rientrano nelle categorie indicate, prendendo in considerazione:

- La situazione di bisogno/urgenza;
- L'effettiva disponibilità e motivazione dell'utente ad impegnarsi in un percorso di inserimento lavorativo e/o formativo;
- La disponibilità delle risorse finanziarie PLUS a disposizione del Comune.

Art. 9 Procedimento

Il contributo spettante ad ogni Comune che ne farà richiesta sarà trasferito previa presentazione dei progetti su apposita scheda fornita dall'Ufficio di PLUS, utile ai fini della valutazione della corrispondenza alle finalità sopra indicate.

Al termine del progetto i comuni dovranno produrre la documentazione attestante le spese e la valutazione qualitativa del progetto, tramite la compilazione di un'ulteriore scheda predisposta dall'Ufficio di PLUS.